Parere n. 14 del 13 luglio 2005

COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente, udita la relazione del Cons. Italo Volpe, che:
la --- s.r.l., con sede in ----------, rimasta insoddisfatta nelle precedenti fasi di questo procedimento di interpello, si è quindi rivolta a questo Comitato, ai sensi del medesimo art. 21 della l. n. 413, con nota dell'8 novembre 2004, riproponendo l'originaria domanda;
tale domanda attiene alla prospettata non elusività di una operazione di scissione parziale e proporzionale della --- s.r.l., avente come soci due persone fisiche, con creazione di una nuova società cui verrebbero trasferiti una serie di immobili (principalmente della originaria società), mentre la società scissa continuerebbe a svolgere l'attività produttiva;
alla domanda non risultano tuttavia allegati l'atto costitutivo della società scissa, il suo bilancio al 31.12.2003, la bozza del progetto di scissione;
in precedente occasione questo Comitato ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere – peraltro relativa ad una operazione simile a quella del caso in esame – poiché, non solo l'istanza è stata formulata in termini generici, ma alla stessa "non è allegato alcun documento, per cui la rappresentazione della situazione economico-giuridica è limitata all'esposizione fatta dall'istante, senza possibilità di riscontro documentale";
tuttavia la rappresentazione della fattispecie meriterebbe altresì ulteriore dettaglio (ad esempio, relativamente alla forma giuridica e alla sede della società beneficiaria; alla forma giuridica dell'impiego degli immobili, una volta confluiti nella società beneficiaria; ove tale forma fosse quella dell'affitto, l'entità del prezzo che verrebbe praticato, ecc.);
in buona sostanza, è opportuno offrire alla richiedente l'opportunità di integrare la propria domanda, pena altrimenti la sua inammissibilità, fissando all'uopo un termine;
P.Q.M.
non definitivamente deliberando, fissa termine fino a tutto il mese di settembre 2005 per consentire all'istante le integrazioni di cui in motivazione.

Roma, 13 luglio 2005